

**BANDO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA MISURA 4.12
"DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE ATTIVITÀ AFFINI" PER L'ANNO
2006. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA 2000/2006 - FONDO FEOGA
REGOLAMENTO (CE) 1257/99 DEL 17 MAGGIO 1999**

1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
- Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000;
- Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002;
- Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004;
- Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004;
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000 – 2006, riapprovato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2004) 5191 del 15 Dicembre 2004;
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000 – 2006;
- DGR n° 20/11 del 18.5.2006, concernente direttive e procedure operative per l'attuazione della misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini" – Azione C Fattorie didattiche;
- DGR n° 23/32 del 30.5.2006, concernente direttive e procedure operative per l'attuazione della misura 4.12 "Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini" - Azioni A e B;
- DGR n° 23/33 del 18.07.2002, concernente direttive di attuazione della L.R. n. 21/2000.

2 OBIETTIVI GENERALI DELLA MISURA

La misura sostiene la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole favorendo la pluriattività e la creazione di fonti di reddito alternative e complementari a quello agricolo.

La misura viene articolata in 3 azioni.

Azione 4.12.a - Attività agrituristica

L'azione è volta alla diversificazione produttiva delle aziende agricole, attraverso l'adeguamento delle stesse, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di attività agrituristiche.

In particolare, l'azione finanzia interventi volti a sviluppare l'offerta di servizi turistici attraverso la realizzazione/ristrutturazione di locali da destinare all'ospitalità agrituristica, l'allestimento di aree attrezzate per l'agri-campeggio e di strutture per attività ricreative, le attività di turismo equestre, i locali per esposizioni etnografiche permanenti.

Azione 4.12.b - Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato

Il contributo viene concesso per la realizzazione ed il recupero di piccoli impianti di trasformazione e di commercializzazione di produzioni tradizionali e tipiche.

Le produzioni tradizionali e tipiche possono riguardare tutti i prodotti legati ai saperi locali, artigianali e di seconda trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente nella propria azienda agricola.

Azione 4.12.c - Fattorie didattiche

L'azione C "Fattorie didattiche" è rivolta alle aziende agricole o agrituristiche al fine di ospitare e svolgere attività didattiche e divulgative, prioritariamente a favore delle scuole e dei consumatori, allo scopo di:

- riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando il ruolo formativo e informativo dell'agricoltore;
- creare una rete di relazioni fra produttore e giovane consumatore finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile di vita sano;
- consolidare il legame dei giovani con il proprio territorio.

3 PORTATA FINANZIARIA E CRITERI DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie per la misura ammontano a € 8.138.000,00, così suddivise:

- € 4.138.000,00 per nuove domande relativamente all'azione A "Attività agrituristica";
- € 2.000.000,00 per nuove domande relativamente all'azione B "Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato";
- € 2.000.000,00 per nuove domande relativamente all'azione C "Fattorie didattiche".

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, gli stanziamenti saranno messi a disposizione tra le aree di competenza dei Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura in proporzione diretta ai fabbisogni necessari al finanziamento delle istanze inserite negli elenchi dei progetti ammissibili. L'entità delle assegnazioni non potrà comunque eccedere l'importo complessivo dei contributi richiesti.

Qualora necessario, eventuali compensazioni finanziarie tra le tre azioni della misura 4.12 potranno essere disposte con atto del Dirigente responsabile di Misura.

4 INTENSITA' DELL'AIUTO

Per la realizzazione degli interventi finanziabili l'intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili per le aziende ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 50% per quelle ricadenti in zone svantaggiate, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Per l'elenco delle zone svantaggiate si rimanda all'**Allegato 1**. Per i giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni, insediati per la prima volta in azienda da non più di 5 anni e che rispondono ai requisiti prescritti, le percentuali di aiuto di cui sopra possono raggiungere il 50% ed il 60%, rispettivamente. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Per la determinazione dell'aiuto massimo concedibile alla singola azienda, si applica la regola del "de minimis" (Reg. CE 69/2001).

Nel caso di ricorso ad eventuali Aiuti di Stato per lo stesso intervento, il contributo concesso con la misura 4.12 dovrà essere ridotto in proporzione in modo che l'aiuto complessivo non superi le intensità ammesse.

5 BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Imprenditrici e imprenditori agricoli - singoli o associati - di cui all'art. 2135 del Codice Civile così come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 ed i familiari di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 ed al Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile (legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8). Il sostegno agli investimenti verrà riconosciuto ad aziende agricole che dimostrino:

A) Redditività:

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione del Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale, espresso in Unità di Dimensione Europea (UDE), e calcolato attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di RLS all'ordinamento produttivo ordinario dell'azienda.

I RLS applicabili alle differenti produzioni agricole e zootecniche sono valori medi espressi in ECU (1 ECU=1 EURO) rappresentativi del periodo di riferimento triennale 1995, 1996, 1997, trasmessi nel mese di settembre 2000 da INEA a EUROSTAT, ISTAT e MIPAF.

Essi sono calcolati come differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o del capo bestiame e quello di alcuni costi specifici, comprendenti gli oneri per l'acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, foraggi, spese per l'irrigazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti, il riscaldamento delle serre, l'assicurazione sulle produzioni; non si considerano quindi le spese di manodopera e per le macchine.

In generale, il RLS aziendale è pari alla sommatoria dei prodotti tra:

- per le produzioni vegetali: RLS per Ha di superficie coltivata e le rispettive superfici interessate alle colture praticate in azienda;

- per le produzioni animali: RLS per capo allevato e numero di capi per specie allevati in azienda.

Il coefficiente di evoluzione agro – economica da utilizzare per la definizione dell'unità di dimensione europea è pari a 1,2 (Decisione 90/36/CEE) e pertanto ad ogni UDE corrispondono 1.200 EURO di RLS.

I valori dei RLS per le colture e allevamenti sono riportati nell'**Allegato 2**.

Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore del Reddito Lordo Standard (RLS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore con le modalità sopra indicate. Nelle aziende miste, la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) non destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda, verrà presa in considerazione in termini di superficie coltivata.

Il requisito minimo di redditività necessario per l'accesso agli aiuti si considera rispettato se, attraverso la suddetta procedura, la dimensione economica aziendale non risulta inferiore a 5 UDE, pari a 6.000 EURO di RLS aziendale e se l'azienda non è sottoposta al momento della domanda ad atti giudiziari esecutivi.

Quale norma generale, i suddetti requisiti di redditività devono essere posseduti dall'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, potranno essere considerate ammissibili anche le domande di aiuto presentate da imprese di nuova costituzione che, per l'anno di presentazione della domanda, dimostrino il raggiungimento di una dimensione economica non inferiore a 5 UDE, condizione che dovrà essere verificata dagli uffici istruttori prima della concessione dell'aiuto.

B) Possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate

Sono considerati in possesso dei requisiti in ordine alle conoscenze e competenze professionali gli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese, per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- siano in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;
- siano in possesso di un attestato in seguito alla frequenza a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali;
- abbiano esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come titolari di azienda agricola, o come coadiuvanti agricoli familiari o come lavoratori agricoli. L'esercizio dell'attività agricola dovrà risultare dalla certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. per i titolari di azienda agricola o dalla certificazione rilasciata dall'I.N.P.S. per i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli.

Per le persone giuridiche il requisito relativo all'adeguata conoscenza e competenza professionale ricorre quando abbiano esercitato l'attività agricola per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda ovvero se il soggetto, socio o dipendente, che ha la "responsabilità tecnica" dell'impresa risponde ai requisiti previsti.

C) Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

La normativa di riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali è indicata nell'elenco di seguito allegato.

AMBIENTE

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Conservazione degli uccelli selvatici	Direttive 79/409/CE e successive modifiche e integrazioni	L 157/1992 LR 23/1998
Conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica	Direttiva 92/43/CEE	DPR n.357/1997 LR n.23 del 29/07/1998
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Scarichi di acque reflue.	Direttiva 91/676/CEE Direttiva 91/271/CEE modificata da Direttiva 98/15/CE Direttiva 80/68/CEE	d.lgs. 152/1999 e successive modificazioni
Rifiuti	Direttiva 91/156/CEE Direttiva 91/689/CEE Direttiva 94/62/CE	d.lgs. n.22/1997 e successive modificazioni
Acquisto e uso di prodotti fitosanitari.	Direttiva 91/414/CEE	d.lgs. n.194/1995
Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura	Direttiva 86/278/CEE	d.lgs. n.99/1992

IGIENE ALIMENTARE

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale	Direttiva n.90/642/CE	D.M. Sanità del 23/12/1992
Produzione e commercializzazione di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte	Direttiva 92/46/CEE Direttiva 92/47/CEE	DPR n.54/1997
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Direttiva 96/22/CEE	d.lgs. 336/99
Misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti	Direttiva 96/23/CEE	d.lgs. 336/99
Sicurezza alimentare	Regolamento CE 178/2002	
Identificazione e registrazione degli animali, etichettatura carni bovine	Direttiva 92/102/CEE Regolamento CE 1760/2000 Regolamento CE 21/2004 (la norma si applica a partire dal 9 luglio 2005, il requisito può essere ottenuto non oltre il tempo massimo di adeguamento stabilito dallo stesso regolamento)	DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"

BENESSERE DEGLI ANIMALI

Oggetto	Normativa comunitaria	Normativa nazionale
Protezione delle galline ovaiole in batteria	Direttiva 99/74/CE	DPR n. 233/88
Protezione degli animali durante il trasporto	Direttiva 91/628/CEE modificata da Direttiva 95/29/CE	d.lgs. n.532/1992 modificato da d.lgs. n.388/98
Protezione dei vitelli nell'allevamento	Direttiva 91/629/CEE modificata da Direttiva 97/2/CE e Decisione 97/182/CE	d.lgs. n.533/1992 modificato da d.lgs. n.331/98
Protezione dei suini	Direttiva 91/630/CEE modificata da Direttiva 2001/88/CE e Direttiva 2001/93/CE	d.lgs. n.534/1992 modificato da d.lgs. n. 53/2004
Protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento	Direttiva 93/119/CE	d.lgs. n.333/98
Protezione degli animali negli allevamenti	Direttiva 98/58/CE	d.lgs. n.146/2001

Investimenti realizzati da giovani agricoltori

Per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento, allo scopo di agevolare l'avvio dell'attività o l'adattamento strutturale dell'azienda, viene fissato un termine *non superiore ai 5 anni* a decorrere dall'insediamento per il conseguimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C).

D) Requisiti specifici di ammissibilità:

Per l'azione C "Fattorie didattiche":

- la superficie minima aziendale non deve essere inferiore ad Ha 5, di cui 2 accorpati;
- la produzione aziendale deve interessare almeno due tra i seguenti comparti produttivi, specificando che ciascun comparto dovrà rappresentare almeno il 20% del RLS aziendale: bovino da latte o da carne, ovicaprino, suinicolo, equino, apicoltura, avicunicolo, ortofrutta, florovivaiismo, piante aromatiche e officinali, cerealicolo;
- l'azienda deve essere facilmente raggiungibile con bus e pullman.

I richiedenti dovranno inoltre:

- proporre un programma didattico ripetibile nel tempo, rivolto principalmente a scuole ma anche ai consumatori in generale, con l'obiettivo di illustrare le tecniche colturali, di allevamento e di trasformazione dei prodotti agricoli, delle attività connesse all'azienda agricola ed al mondo rurale, di favorire la conoscenza dei prodotti tradizionali, di promuovere l'educazione alimentare approfondendo il legame che unisce il cibo, l'ambiente, la salute, nel percorso dal campo alla tavola;
- garantire un rapporto tra operatori e utenti non superiore a 1:30;
- impegnarsi per almeno 5 anni dalla data del collaudo a svolgere l'attività di fattoria didattica con copertura assicurativa per la responsabilità civile;
- impegnarsi a partecipare, prima dell'accertamento finale dei lavori, a specifici corsi di formazione organizzati da Enti accreditati;
- garantire sistemi di allevamento conformi alla normativa sul benessere animale e sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo 5 dovrà essere espressamente dichiarato, a pena di esclusione, dai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

6 INTERVENTI FINANZIABILI E MASSIMALI DI SPESA

Azione A “Attività agrituristica”

- restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;
- realizzazione di strade poderali di accesso, opere per approvvigionamento idrico e potabilizzazione delle acque;
- adduzione e distribuzione di energia elettrica per usi domestici;
- trattamento e smaltimento delle acque luride;
- collegamenti telefonici;
- allestimento di piazzole attrezzate per l'agri-campeggio e relativi servizi;
- realizzazione di strutture per attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
- arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro, nei limiti previsti dalla normativa regionale;
- restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale, quali: muretti a secco, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni e filari alberati;
- sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
- locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali, esclusi i prodotti dell'Allegato I del Trattato;
- realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti;
- laboratori ed attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la cultura della famiglia rurale.

Azione B “Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti”

- la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'adeguamento di locali esistenti;
- l'acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie per la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti.

Azione C “Fattorie didattiche”

- allestimento di locali e spazi con funzione illustrativa a gruppi scolastici e pubblico in genere delle attività di produzione agricola e zootecnica, degli aspetti di vita rurale, della storia rurale locale, ecc.;
- realizzazione di giardini della biodiversità, di itinerari aziendali, compresa la segnaletica esplicativa;
- la dotazione di servizi, anche essenziali, per l'accoglienza dei visitatori;
- la realizzazione o la ristrutturazione di ambienti al coperto per la realizzazione dell'attività anche in caso di maltempo;
- recupero e restauro di attrezzi di lavoro della tradizione contadina, compresi quelli diretti alla trasformazione di prodotti aziendali;
- dotazione di strutture e attrezzature quali aule all'aperto, supporti visivi, cartelloni, fotografie, mini-laboratori da campo, kit didattici, ecc.

L'investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese generali) non potrà superare:

per l'azione A: € 150.000,00

per le azioni B e C: € 100.000,00

7 CRITERI DI SELEZIONE

Verrà data priorità, attribuendo i seguenti punteggi, alle istanze di finanziamento presentate da:

- giovani agricoltori: **3 punti**
- imprenditrici: **3 punti**
- Coltivatori Diretti e/o IAP: **5 punti**
- Competenze professionali:
 - diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, o diploma universitario per le medesime aree professionali: **2 punti**
 - diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario: **1 punto**
- aziende che aderiscono a protocolli di controllo di qualità certificati (metodologia HACCP, Norme UNI EN ISO 9000-2000, Norme UNI EN ISO 14.000, EMAS, ecc.): **3 punti**
- azienda ricadente in zona montana o svantaggiata: **2 punti**
- aziende inserite in progetti integrati territoriali e/o settoriali definiti dall'Amministrazione regionale: **10 punti**

Per le azioni A e B:

- progetti cantierabili, completi cioè di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori: **10 punti**

Per l'azione C:

- imprenditori agricoli che hanno le conoscenze necessarie all'attività di "fattoria didattica", da dimostrare con attestato conseguito a seguito di corsi specifici relativi all'azione in oggetto: **2 punti**

Il requisito di giovane agricoltore e/o di imprenditrice è attribuibile anche alle cooperative, alle società di persone ed alle società in accomandita semplice ove il requisito sia posseduto da almeno 2/3 dei soci e dei soci accomandatari. Assicurate le predette priorità l'ordine di finanziamento è determinato dalla maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa presso l'Ufficio IVA.

Sulla base di punteggi attribuiti alle domande, ogni Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura provvederà a predisporre e pubblicare, ai fini del finanziamento, una graduatoria per ciascuna azione.

8 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'intervento verrà attuato dai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura.

9 SPESE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. 448/04 e dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione. Nel caso di aziende che hanno presentato richiesta di aiuto a valere sul bando 2003 si fa riferimento alla data della prima domanda.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti dal progetto di investimento i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura.

Sono ammessi lavori in economia solo per le tipologie di lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore beneficiario. Nel caso di lavori eseguiti in economia, in sede istruttoria si farà riferimento ai costi unitari indicati nei predetti prezzari. In sede di rendicontazione, in tal caso, è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori. Tale dichiarazione deve essere completata con il rendiconto dettagliato delle voci di spesa sostenute per le provviste di materiali, per noli, per la manodopera, corredato della idonea

documentazione (listini paga degli operai, le fatture di acquisto di materiale, ecc.) e delle relative quietanze.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile ed esclusivamente per le tipologie di "lavori agricoli", di cui all'**Allegato 3**, per i quali i relativi prezzi sono riportati nel prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura, è ammessa inoltre l'esecuzione di lavori mediante prestazioni volontarie non retribuite e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali (contributi in natura). Tale possibilità, disciplinata altresì dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione e dal Documento STAR VI/43568/02-versione 3, è consentita solamente nei limiti massimi del 70% delle spese ammissibili. Al riguardo si specifica che:

- la prestazione volontaria deve essere svolta dallo stesso beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare nell'ambito della propria azienda;
- la spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento;
- detta tipologia di prestazione deve essere preventivamente dichiarata dal beneficiario;
- in sede di accertamento finale è ammessa una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia;
- in sede istruttoria ed in sede di accertamento finale, il tecnico incaricato deve verificare la congruità delle operazioni, rispettivamente previste e giustificate, accertando l'effettiva capacità del beneficiario e/o della sua famiglia ad eseguire tali prestazioni (in termini di professionalità e disponibilità di ore lavorative, da valutarsi considerando un limite massimo di 2.640 ore all'anno per unità lavorativa) e che l'azienda sia dotata degli adeguati mezzi tecnici. Il tutto andrà riportato nel verbale istruttorio, ovvero in quello di accertamento finale, che dovrà specificare l'entità della spesa ammessa/proposta a liquidazione a titolo di contributo in natura;
- per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari dovranno essere in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- qualsiasi altra prestazione non eseguita dal beneficiario e la sua famiglia deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Limitatamente alle spese per i "lavori agricoli" da eseguirsi mediante le predette prestazioni volontarie e mezzi aziendali le relative operazioni non possono avere inizio prima dell'accertamento preliminare da parte del funzionario istruttore.

Per le voci di costo non previste nel prezzario si dovrà far riferimento a tre preventivi rilasciati da altrettante ditte specializzate, con riportati i dati significativi delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni, oltre ad una ragionata valutazione di merito circa le attrezzature e le macchine prescelte. I preventivi dovranno essere confrontabili tra loro: non verranno accettati preventivi relativi a macchine, attrezzature con diverse caratteristiche. Di norma la scelta dovrà ricadere sul preventivo più economico.

L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

In tutti i casi, le spese generali relative agli interventi finanziati saranno riconosciute fino alla concorrenza del 12% del costo totale degli investimenti materiali realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 7%. Verranno riconosciute le spese di progettazione e direzione lavori, anche se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo dell'Impresa richiedente (all'uopo abilitati), purché giustificate da relativa fattura. Le spese generali comprendono, oltre agli oneri connessi alle prestazioni professionali, le spese relative a consulenze, acquisizione di brevetti, acquisizione di licenze/autorizzazioni, oneri relativi a fidejussioni.

10 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A richiesta del beneficiario, possono essere erogate anticipazioni nella misura del 80% del contributo assentito a favore della generalità dei beneficiari. L'anticipazione sarà erogata in un'unica soluzione a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Per ottenere l'anticipazione, i lavori devono avere inizio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto; potranno essere concesse proroghe a detto termine solo per motivate richieste adeguatamente documentate e non dipendenti dal beneficiario ma da ritardi della Pubblica Amministrazione. L'istanza di proroga dovrà pervenire, in ogni caso, prima della scadenza

del termine previsto. Nel caso che l'intervento consista nella sola fornitura ed eventualmente installazione di macchinari, attrezzature o scorte vive e morte, alla medesima scadenza si deve aver dato corso alla stipula dei relativi contratti o all'emissione degli ordini alla Ditta fornitrice. Preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione, il beneficiario deve prestare, a garanzia della somma anticipata di qualsiasi entità, apposita cauzione costituita da polizza fidejussoria pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato; detta cauzione resterà operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione regionale. In caso di mancata o parziale esecuzione e/o mancato accertamento delle opere e delle forniture previste in progetto, il concessionario dovrà restituire all'Amministrazione Regionale, in misura proporzionale ai lavori non realizzati e non accertati, l'anticipazione in argomento maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data del mandato di pagamento, ai sensi degli articoli 1224, 1282 e 1284 del Codice Civile. Il recupero degli interessi non sarà richiesto per importi inferiori a € 50,00. In sede di accertamento finale, qualora l'organo istruttore valutasse che il complesso dei lavori eseguiti parzialmente non costituisce un lotto funzionale, l'anticipazione deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra.

Il saldo finale, pari al restante 20% del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

11 PROCEDURE OPERATIVE

ITER ATTUATIVO

Modalità, fasi e relativi tempi di realizzazione sono articolati come segue:

- presentazione delle domande e relativa documentazione: entro il **15 settembre 2006**;
- procedura di selezione dei progetti, approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e loro pubblicazione;
- istruttoria dei progetti ed emissione dei conseguenti provvedimenti di approvazione dei progetti e concessione dell'aiuto;
- inizio lavori: ai fini della loro ammissibilità, i lavori possono essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre, comunque, i 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- presentazione della domanda di anticipazione sull'aiuto concesso: entro 60 giorni dalla notifica di concessione del contributo;
- dichiarazione termine lavori e presentazione documenti di spesa, domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Le domande di finanziamento, complete del progetto esecutivo, da predisporre in carta semplice su modello conforme riportato nell'**Allegato 4**, debbono pervenire ai Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura competenti per territorio entro e non oltre il **15 settembre 2006**; Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della pubblicazione dell'avviso sui quotidiani. La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire **entro le ore 12.00** della data di scadenza. Per le istanze inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale.

Domanda e progetto esecutivo devono essere presentati in triplice copia. Eventuali altre copie degli elaborati potranno essere chieste in sede istruttoria.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare, se trattasi di azienda gestita da impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di persona giuridica.

Ai sensi del DPR 445/2000, la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia del documento di identità valido.

Il progetto sarà costituito dagli elaborati tecnici e dalla documentazione catastale e amministrativa di rito e deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

La relazione tecnica deve illustrare in modo esauriente l'azienda, il programma didattico e l'ipotesi di intervento.

Il computo metrico estimativo dovrà essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere. Nel caso di lavori realizzati in economia (ai fini della determinazione della spesa ammissibile secondo quanto disposto al precedente paragrafo) le categorie o le voci di costo dovranno riportare la seguente dicitura: "Opera da realizzarsi in economia". Nel caso di lavori realizzati mediante prestazione volontaria non retribuita e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali le categorie

o le voci di costo dovranno riportare la seguente dicitura: "Opera da realizzarsi mediante contributo in natura".

La verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione. Le domande compilate in modo incompleto verranno escluse.

In conformità a quanto già disposto con circolare assessoriale n° 27672 del 26.11.2004 si precisa che non verranno accolte le semplici domande prive di allegati, o i cui allegati non costituiscano un progetto che consenta l'avvio dell'istruttoria, quindi completo almeno di relazione tecnica, computo metrico, disegni e planimetria aziendale con indicazione delle opere; l'eventuale integrazione di documentazione, necessaria all'istruttoria tecnico-amministrativa, dovrà essere consegnata all'Ufficio competente, a pena di esclusione, entro e non oltre dieci giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE

Previa verifica della ammissibilità e sulla base dei criteri di selezione riportati al punto 7), ciascun Servizio Ripartimentale predispone le graduatorie delle domande ammissibili e l'elenco delle imprese non ammesse, che saranno approvate con determinazione dirigenziale. Tali elenchi saranno resi pubblici mediante pubblicazione nel sito Internet della Regione, presso gli albi dei Servizi Ripartimentali interessati e sul BURAS, dopo formale approvazione con atto del Dirigente del Servizio stesso.

Sono ammessi ricorsi gerarchici ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 31/98, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale rispettivamente entro 30 giorni e 60 giorni dalla data dell'avviso sul BURAS. Decorsi i termini di ricorso non saranno accolte più istanze volte a modificare le suddette graduatorie e i suddetti elenchi.

ISTRUTTORIA

Sono ammessi all'istruttoria tecnico amministrativa esclusivamente i progetti inseriti negli elenchi delle domande ammissibili, nel rispettivo ordine, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste.

Sulla base dell'accertamento sopralluogo, eseguito in presenza del richiedente e del tecnico progettista, il tecnico istruttore valuterà in linea generale la validità tecnica dell'iniziativa e la sua accoglibilità da punto di vista giuridico-amministrativo e, in particolare, la compatibilità delle soluzioni proposte in progetto con le finalità della misura e con le relative direttive tecniche.

Il progetto verrà esaminato in dettaglio ed in tutti i suoi elaborati. Dovrà essere verificata: la rispondenza delle voci ed i prezzi del computo metrico con quelli del vigente prezzario; la corrispondenza tra le misure dei disegni e quelle del computo; il corretto dimensionamento dei locali e delle macchine; la concordanza tra i dati riportati nei vari atti amministrativi e tecnici; la completezza e la regolarità della documentazione allegata.

Nel caso fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, sarà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa. L'inosservanza del termine comporterà che la domanda sia dichiarata improcedibile per carenza di documentazione.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato compilerà la relazione istruttoria ed il dirigente del Servizio competente emetterà la determinazione di concessione degli aiuti, fissando il termine per il completamento dei lavori in **12 mesi** dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora l'Amministrazione, in sede istruttoria, accerti false dichiarazioni rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto della domanda ammessa in graduatoria, fermo restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

In caso di esito negativo dell'istruttoria o di parziale accoglimento della richiesta sono ammessi ricorsi gerarchici ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 31/98, nonché i ricorsi in sede giurisdizionale, rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Proroghe

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili, adeguatamente comprovate, non imputabili a carenze progettuali, può chiedere entro i 12 mesi assegnati per l'esecuzione dei lavori una proroga dei termini stabiliti. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta. La concessione della proroga è riservata all'insindacabile

giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione. Alla concessione della proroga si provvede con atto formale.

Varianti

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili all'atto della progettazione, possono essere effettuate delle varianti a condizione che vengano rispettati i seguenti principi:

- 1) le varianti ai lavori non devono comportare aumento di spesa, ai fini del contributo concesso;
- 2) le varianti non possono introdurre opere stralciate in istruttoria.

Le varianti devono essere motivate dal punto di vista tecnico e/o di opportunità nella economia generale dell'intervento.

In tutti i casi è facoltà dell'Ufficio preposto all'accertamento approvare o meno la variante, nel rispetto delle finalità dell'intervento.

Domanda, documentazione ed elaborati (tra questi ultimi riveste importanza primaria la relazione illustrativa della variante), devono essere presentati in tre copie. Eventuali altre copie degli elaborati potranno essere chieste in sede istruttoria.

Nell'istruttoria delle perizie di variante, si seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari. La valutazione estimativa delle opere è eseguita sulla base del medesimo prezzario regionale utilizzato per il progetto originario.

La presentazione della richiesta di variante non costituisce motivo di per sé stesso sufficiente a modificare i termini di esecuzione approvati; pertanto la stessa deve essere inoltrata non appena si rileva la necessità della modifica.

Le varianti devono essere approvate, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni. Come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 446 del 22.05.1967, è demandata al discrezionale giudizio dell'incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione l'approvazione di varianti a sanatoria di lieve entità, comprese entro il limite del 10% dell'importo dei lavori, ammesso in concessione, comprese le spese generali. La loro ammissione può essere approvata a condizione che esse siano determinate da obiettive esigenze tecniche ed economiche per un più razionale ed organico dimensionamento dell'intervento approvato, sempre che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi tecnico-economici dell'iniziativa.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa.

Revoche

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando:

- a) la ditta non abbia dato, entro i termini previsti, comunicazione dell'inizio dei lavori e non abbia avanzato formale richiesta di proroga;
- b) scaduti i termini di esecuzione in sede di accertamento finale si constati che la ditta, rinunciando arbitrariamente alla esecuzione di opere ammesse, abbia pregiudicato la riuscita dell'intervento;
- c) in tutti gli altri casi in cui la condotta della ditta o ragioni giuridico-amministrative connesse alla stessa abbiano compromesso il raggiungimento delle precipue finalità dell'intervento.

La revoca della concessione è riservata al giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

In alternativa alla revoca del provvedimento, nel caso di richiesta tardiva dell'accertamento finale, sarà operata una decurtazione del contributo in misura percentuale pari al due per mille per ogni mese di ritardo.

Accertamento finale di regolare esecuzione

La richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione deve essere presentata in unica copia, entro i termini fissati nel provvedimento di concessione, salvo proroghe.

La domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite;
- disegni esecutivi delle singole opere;
- contabilità finale dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili.

Al funzionario incaricato dell'accertamento dovrà altresì essere consegnata la documentazione di rito.

Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente. Nelle fatture relative all'acquisto di macchine, impianti e attrezzature dovrà essere riportato il relativo numero di matricola.

Nel caso di opere edili sarà richiesto il relativo certificato di agibilità, il quale potrà essere sostituito:

- da copia della richiesta con gli estremi di ricezione (data e protocollo) da parte del Comune e relativa documentazione;

-- da una perizia giurata del direttore dei lavori che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla concessione edilizia ed a tutte le altre eventuali prescrizioni di legge e che sono state avviate le procedure necessarie per il rilascio del certificato di agibilità, il quale dovrà comunque essere presentato entro 12 mesi dalla data di liquidazione del saldo. Il costo della perizia giurata potrà essere incluso tra le spese generali.

Per l'azione A sarà necessario produrre la prescritta autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

12 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Per salvaguardare le finalità degli aiuti pubblici concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.

13 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto sopra non disposto o previsto si farà riferimento alle disposizioni previste nel POR 2000-2006 della Regione Sarda e nel relativo Complemento di Programmazione, nonché alle norme e alle procedure regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Allegati:

Allegato 1 – Tabella zone svantaggiate

Allegato 2 – Tabella redditi lordi standard

Allegato 3 – Lavori agricoli

Allegato 4 – Schema domanda e autocertificazione

Allegato 5 – Elenco prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato